DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Nr. Progr. 53

Data 25/07/2017

Seduta NR. 7

Titolo 4

Classe 1

Sottoclasse 1

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 25/07/2017

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **25/07/2017** alle ore **19:45** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	N	BORGHI VITTORIO	s
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	MANSERVISI ALESSANDRO	s
MADDALONI CARMINE	S	IOVINO PAOLO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	SCARPELLI SILVIA	S		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	N		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
Totale Presenti: 15 Totali Assenti: 2					

Assenti giustificati i signori:

TORLAI FABIO, GALLERANI GABRIELE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CRUCITTI PAOLA, IOVINO PAOLO, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che disciplinano la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) che sostituisce integralmente il Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES) istituito dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 22/1997 prevede l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali allo scopo di assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani e che il successivo D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso il "servizio di gestione integrata dei rifiuti";
- l'Autorità d'Ambito è il soggetto preposto all'indizione ed all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico che deve gestire il servizio;
- è stata costituita la Società Geovest S.r.l., avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
- l'Agenzia di Ambito Ato n. 5 di Bologna con atto dell'Assemblea n. 18 del 20.12.2004 ha affidato il Servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di 10 anni a decorrere dal 20.12.2001 alla Società Geovest S.r.l.;
- con Legge Regionale n. 23/2011 è stato disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalla autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) sia svolto dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- con atto integrativo n. 15 alla sopraccitata convenzione del 20.12.2004, in data 05 giugno 2013 l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha confermato l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino attualmente gestito da Geovest Srl fino al 31 dicembre 2016;
- con Deliberazione del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 14 del 07.04.2016 è stato affidato il Servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Società mista Geovest S.r.l. nel bacino comprendente il territorio dei Comuni di Anzola dell'Emilia (BO), Argelato (BO), Calderara di Reno (BO), Castel Maggiore (BO), Crevalcore (BO), Sala Bolognese (BO), San Giovanni in Persiceto (BO), Sant'Agata Bolognese (BO), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO);
- con il medesimo atto sopra citato è stata approvata la Convenzione di gestione dei rifiuti urbani alla Società a capitale misto pubblico e privato Geovest s.r.l. ed è stata stabilita la durata dell'affidamento in 15 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;

Richiamato l'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 in base al quale i Comuni possono, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali alla data del 31.12.2013 risulta affidato il Servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Considerato che alla data del 31.12.2013 il Servizio di gestione dei rifiuti risulta essere svolto dalla Società Geovest S.r.l. alla quale con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2013 fu anche affidata la gestione della TARES per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, tramite apposita convenzione;

Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 29.04.2014, con la quale è stata approvata la convenzione per l'affidamento delle attività di gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) alla Società Geovest S.r.l. comprendente la fatturazione, riscossione, controlli ed accertamenti oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, con scadenza 31.12.2016;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione di G.C. n. 182 del 29.12.2016 con la quale è stata prorogata la convenzione fino al 28.02.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 32 del 23.02.2017 con la quale è stata prorogata la convenzione fino al 30.06.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 94 del 28.06.2017 con la quale è stata definita una proroga tecnica di mesi 1 nelle more dell'approvazione del nuovo affidamento del Servizio di accertamento e riscossione TARI da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che:

- la Legge Regionale n. 16 del 05.10.2015 prevede la promozione del principio della sostenibilità ambientale diretto, entro il 2020, alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani pro capite dal 20 al 25%, alla raccolta differenziata al 73% e il recupero effettivo dei materiali riciclati pari al 70%, definendo i criteri per la tariffazione puntuale, da attuare sempre entro l'anno 2020;
- in data 03.05.2016 l'Assemblea Legislativa della Regione ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, attraverso il quale la Regione punta all'azzeramento delle discariche, al progressivo spegnimento degli inceneritori e a portare il riciclo di carta, legno, plastica, metalli e organico al 70% entro il 2020;
- con Decreto 20.04.2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22.05.2017, sono stati definiti i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della qualità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Stante pertanto l'attuale assetto normativo che al momento appare diretto all'attivazione della tariffa puntuale entro l'anno 2020 e, in particolare, come previsto nelle premesse del sopraccitato Decreto 20.04.2017, di una tariffa avente natura "corrispettiva", nella quale il Gestore del servizio rifiuti gestisce anche la fase della riscossione e accertamento della tariffa stessa;

Dato atto che nel 2017, sono state iniziate le attività propedeutiche per la realizzazione del sistema di misurazione puntuale della qualità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;

Dato atto inoltre che l'Ente non dispone al momento della struttura organizzativa necessaria per l'internalizzazione della attività di accertamento e riscossione della TARI in quanto dall'anno 2004 la gestione dell'entrata relativa al servizio dei rifiuti è stata affidata a Geovest S.r.l. e la gestione interna del servizio richiederebbe una programmazione nonché un investimento in termini di risorse umane ed informatiche con una maggiore spesa che andrebbe ad incidere sul piano finanziario della gestione dei rifiuti; tale maggiore spesa non si ritiene giustificabile, visto l'attuale orientamento legislativo diretto alla futura gestione di tale servizio entro l'anno 2020 da parte dello stesso Gestore nell'ambito della "tariffa corrispettiva";

Atteso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 28.03.2017 ha approvato il Piano Economico Finanziario comprendente anche i costi delle attività di accertamento e riscossione (CARC) preventivati da Geovest S.r.l. per l'anno 2017 pari ad Euro 88.291,73, oltre IVA al 22%;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28.03.2017 ha approvato le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e le scadenze di pagamento per l'anno 2017;

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata pertanto la necessità di affidare mediante convenzione, di cui allo schema che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) per il periodo dal 01.08.2017 – 31.07.2018, alla Società Geovest S.r.l. l'attività di gestione amministrativa della Tassa sui Rifiuti (TARI) comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, nonché la gestione dell'attività residuale relativa alla TARI anni precedenti;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 18.07.2017;

Visti

- l'art. 42 comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore Roma;

Uditi, inoltre nell'ordine, gli interventi dei Consiglieri **Zavattaro** e **Borghi** (Capogruppo "Movimento Cinque Stelle");

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n.16.903;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 15 componenti

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di affidare l'attività di gestione amministrativa della Tassa sui Rifiuti (TARI), comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, nonché la gestione dell'attività residuale relativa agli anni d'imposta precedenti, per il periodo 01.08.2017 31.07.2018 alla Società Geovest S.r.l. con sede in Finale Emilia (MO) Piazza Verdi n. 6;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Anzola dell'Emilia e la Società Geovest S.r.l., nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che i costi derivanti dal presente affidamento sono inseriti nel Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dall'Autorità d'Ambito, al fine di determinare il costo complessivo del servizio che dovrà essere coperto integralmente dalla tariffa;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 IN DATA 25.07.2017

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA "TASSA SUI RIFIUTI – TARI" NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Nell'anno 2017 il giorno del mese di, presso la Sed comunale, per espressa e concorde rinuncia della presenza di testimoni,
TRA
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, qui rappresentato d , denominato nel prosieguo dell'atto con il termin "COMUNE";
$oldsymbol{E}$
GEOVEST S.r.l. con sede a Finale Emilia (MO) in Piazza Verdi n. 6/E iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con I.V.A. 028160606368 - rappresentata da domiciliato per l

PREMESSO:

termine "GESTORE";

carica presso la sede sopracitata, che agisce nel presente atto in qualità di

della società, società denominata nel prosieguo dell'atto con il

- a) che il D.Lgs. n. 22/1997 prevede l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali allo scopo di assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani e che il successivo D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso il "servizio di gestione integrata dei rifiuti":
- b) che l'Autorità d'Ambito è il soggetto preposto all'indizione ed all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico che dovrà gestire il servizio;
- c) che è stata costituita la società Geovest S.r.l., avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
- d) che l'Agenzia di Ambito n. 5 di Bologna con atto dell'assemblea n. 18 del 20/12/2004 ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di 10 anni a decorrere dal 20/12/2001 alla società Geovest S.r.l.;
- e) che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale Emilia Romagna n. 23/2011 è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti alla quale partecipano tutti i comuni della regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico e rifiuti e sono state dettate disposizioni per regolare i medesimi servizi;
- f) che l'Agenzia (ATERSIR) dal 01/01/2012 è subentrata in tutti i rapporti giuridici preesistenti;
- g) che l'art. 7 comma 5, lettera f) della legge regionale n. 23/2011 prevede che il Consiglio d'Ambito provvede a tutte le decisioni in merito alle modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) che ATERSIR con deliberazione n. 14 del 7 aprile 2016 ATERSIR ha definito la scadenza della Convenzione confermando l'affidamento del servizio rifiuti urbani a Geovest fino al 16/06/2031:

- i) che ai sensi della Legge n. 147/2013 e del D.L. n. 6/2014 convertito nella L. n. 68/2014:
 - a decorrere dal 01/01/2014 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011;
- j) per l'anno 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2013 è stata affidata a Geovest S.r.l. l'attività di gestione del TARES, comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate;
- k) con propria deliberazione n. 24 del 29.04.2014, è stata approvata la convenzione per l'affidamento delle attività di gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) alla Società Geovest Srl comprendente la fatturazione, riscossione, controlli ed accertamenti oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, con scadenza 31.12.2016 e successivamente prorogata fino all'approvazione della presente convenzione;
- l) considerato che la presente convenzione costituisce parte integrante del contratto per la gestione dei rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento delle attività di gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) in applicazione della L. 147/2013 art. 1 commi 639 e seguenti. Disciplina altresì la gestione dell'attività residuale relativa al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) affidata con convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2013.

Si intendono comprese nella gestione dei tributi le seguenti attività:

- acquisizione denunce/cessazioni, istanze afferenti la disciplina dei tributi con esclusione della riscossione coattiva degli stessi;
- emissione e recapito degli avvisi di pagamento della TARI;
- svolgimento dell'attività istruttoria relative alle eventuali richieste di rimborso TARI e TARES e di pratiche di insinuazione al passivo in caso di fallimento;
- gestione della banca dati dei tributi comunali comprensivi di tutte le variazioni (cessazione, subentri e nuove occupazioni);
- gestione dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria TARI e relative rendicontazioni;
- gestione dell'attività di accertamento della TARI e della TARES.

ART. 2 – DURATA E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata fino al 31 luglio 2018.

Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

La presente convenzione potrà essere modificata, in base alle esigenze del servizio, previo accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente. La convenzione potrà essere rinnovata previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare la convenzione, secondo il principio di continuità dell'azione amministrativa, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comunicare al gestore, il quale si impegna ad accettare, per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

La convenzione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione del tributo oggetto dell'affidamento stesso. Qualora il servizio oggetto della convenzione venisse diversamente regolato da nuove disposizioni legislative il Comune potrà procedere alla rinegoziazione del contratto senza diritto ad alcun risarcimento di danni.

<u>ART. 3 – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL</u> TRIBUTO

Il Gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate del tributo, così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In particolare spetta al funzionario responsabile la sottoscrizione, anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma87, della L. 549/1995, degli atti emessi indicati di seguito a titolo di esempio in modo non esaustivo: avvisi di accertamento del tributo, provvedimenti di rimborso.

Spetta inoltre al funzionario responsabile la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Il funzionario comunale responsabile del tributo ha poteri di controllo e di vigilanza sull'attività svolta dal funzionario designato dalla società.

ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA RAPPORTI TRA IL GESTORE ED IL COMUNE

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti relative alla tassa sui rifiuti (TARI), le relative interpretazioni fornite dal Comune nonché le tariffe approvate dallo stesso. Entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione il gestore dovrà trasmettere al Comune una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta che evidenzi i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.

Il Gestore si obbliga a organizzare con il personale ed i mezzi che si rendono necessari l'attività in modo che il servizio si svolga con prontezza, efficienza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Gestore con il rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali in vigore. Il Gestore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede a propria cura e spese agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Gestore ed i suoi dipendenti e collaboratori, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato dal Comune.

Qualora il Comune ritenga che un dipendente/collaboratore del Gestore sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

Nel caso in cui sia il gestore per motivi organizzativi a sostituire il personale inizialmente assegnato, tale sostituzione va comunicata almeno 15 giorni prima al Comune, indicando la relativa motivazione.

Il Gestore:

- > è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori.
- è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
- > si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R n. 62/2013.
- > si impegna a trasmettere copia del decreto di cui al punto precedente ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
- deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari e per la gestione dell'attività ordinaria e di accertamento del tributo.
- > deve aggiornare le banche dati e garantirne l'accesso gratuito al Comune sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso.
- garantisce l'apertura al pubblico dello sportello in almeno due giornate a settimana. Per lo svolgimento delle attività, nelle giornate che non comportano apertura al pubblico, è consentito l'accesso e l'uso dei locali nelle giornate e negli orari di servizio degli uffici comunali.
- > Riceve denunce ai fini della Tassa Rifiuti e le gestisce in autonomia con procedure automatiche effettuando il relativo aggiornamento in banca dati.
- > Provvede al calcolo e all'invio con modalità ordinaria degli avvisi di pagamento TARI, inclusi i conguagli, unitamente al modello unificato di pagamento F24 utile al pagamento alle scadenze deliberate dall'Ente (non inserito nel caso di attivazione dell'addebito in conto bancario (RID) da parte del contribuente). Gli avvisi conterranno informazioni e specifiche concordate con il Comune.
- > Invia i flussi per l'addebito in conto corrente degli avvisi di pagamento per i contribuenti che hanno scelto tale modalità di versamento. I flussi saranno accreditati su un conto intestato al Comune (o dedicato al Comune)
- > Provvede alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con le posizioni presenti in banca dati al fine di consentirne la rendicontazione, riducendo al minimo i pagamenti non riconciliati che verranno successivamente comunicati al Comune.

- > Gestisce in autonomia e con procedure automatiche gli eventuali sgravi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute, le richieste di rimborso ai contribuenti in seguito a doppi/maggiori pagamenti, conguagli a credito, errati pagamenti, etc... , provvedendo alla relativa rendicontazione periodica al Comune;
- A seguito di richiesta del contribuente, gestisce in autonomia con procedure automatiche le posizioni di pagamento del tributo posteriore alla scadenza, in regime di ravvedimento operoso secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i., addebitando gli interessi e le sanzioni.
- > Invia raccomandata A/R al contribuente relativa all' esito della richiesta di rimborso. Le istanze di rimborso accolte verranno comunicate all'Ente che provvederà alla liquidazione informandone il gestore al fine di aggiornare la propria banca dati.
- > In caso di mancato ricezione degli avvisi di pagamento al contribuente garantisce la possibilità di richiedere l'invio o la stampa dello stesso presso tutti gli sportelli Geovest presenti sul territorio o via mail o fax.
- > Invia all'Ente tutta la documentazione necessaria per predisporre la pratica di insinuazione al passivo nel caso di fallimento.
- > Trasmette al Comune eventuali reclami presentati dai contribuenti con relativa risposta.
- > Svolge l'attività di accertamento secondo quanto stabilito dalla normativa e dal regolamento vigente secondo le procedure concordate con il Comune.
- Comunica al Comune eventuali richieste di rateizzazione delle somme dovute in seguito ad accertamento del tributo TARI presentate dal contribuente in forma scritta e procederà alla notifica al contribuente di quanto richiesto addebitando spese ed interessi secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale ed alla relativa registrazione sulla banca dati adeguando la relativa rendicontazione all'Ente.
- Predisporrà ed invierà al Comune il Conto di Gestione dell'Agente Contabile per la Corte dei Conti ai sensi degli artt. 266-233 del D.Lgs 267/2000.
- Effettua, su richiesta del Comune, elaborazioni e simulazioni della TARI sulla base del Regolamento Comunale e delle disposizioni di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158 per la definizione dell'Articolazione Tariffaria TARI, tenuto conto del piano finanziario del servizio SGRUA approvato da ATERSIR, dei costi di gestione del tributo TARI e degli eventuali altri costi sostenuti o fondi accantonati direttamente dal Comune nonché dell'applicazione del tributo provinciale.
- > Invia al responsabile comunale del tributo tutte le comunicazioni necessarie per la gestione dell'attività ed anche, per conoscenza, e anche per conoscenza le comunicazioni inviate agli amministratori dell'Ente in merito ad organizzazione del lavoro, PEF, variazioni nelle emissioni degli avvisi, rendicontazioni, ecc.

Il Comune garantisce la fornitura al Gestore di tutti i dati in proprio possesso necessari alla gestione del tributo (a titolo di esempio: dati anagrafici, dati di versamento, accesso a banche, ecc)

ART. 5 – EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO E RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI AL COMUNE.

Il Gestore provvederà, in applicazione del regolamento comunale, ad emettere ed inviare ai contribuenti alle scadenze stabilite dal Comune inviti di pagamento della Tassa sui rifiuti utilizzando come modalità di pagamento quelle previste dalla normativa vigente.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- gli elementi identificativi della fattispecie imponibile;
- la tariffa:
- l'importo dovuto e la scadenza;
- le sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento;

- l'ubicazione dell'ufficio presso cui ricevere eventuali informazioni, con l'indicazione del telefono, fax e indirizzo di posta elettronica;
- le modalità di pagamento ed ogni altra indicazione utile per il contribuente.

Il Comune dovrà fornire tempestivamente al Gestore i dati dei soggetti versanti in modo che il Gestore possa aggiornare la propria banca dati e fornire una rendicontazione complessiva al Servizio Bilancio del Comune al fine di regolarizzare l'entrata sul bilancio comunale comprensiva dell'elenco nominativo degli insoluti.

La rendicontazione delle riscossioni come sopra indicate dovrà essere consegnata dal gestore al Comune entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento e dovrà indicare gli importi distinti per tipologia di entrata (tassa sui rifiuti, tributo provinciale, eventuali sanzioni e interessi, ecc.....).

ART. 6 – FATTURAZIONE DA PARTE DEL GESTORE AL COMUNE

Mensilmente verranno emesse dal Gestore le fatture a carico dell'Ente relative sia al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani sia relative all'attività di gestione amministrativa. Il Comune provvede al pagamento delle fatture entro 30 gg dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente.

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO.

Il Gestore svolge tutte le attività di controllo, liquidazione, accertamento e rimborso del tributo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Il Gestore trasmette al Comune l'elenco degli avvisi di accertamento inviati ai contribuenti, al fine del controllo dell'attività da parte dell'Ente, con indicazione del Responsabile del procedimento designato dal Gestore stesso e del Funzionario responsabile.

Il Comune dovrà fornire al Gestore i dati dei soggetti versanti in modo che il Gestore possa aggiornare la propria banca dati e fornire la rendicontazione al Servizio Bilancio del Comune al fine di regolarizzare l'entrata sul bilancio comunale.

Le richieste di rimborso vengono presentate al Gestore che provvede ad effettuare la relativa istruttoria, corredata delle motivazioni giuridiche e degli elementi di fatto necessari a valutare l'ammissibilità della richiesta, ed a notificare al contribuente il relativo atto sottoscritto dal funzionario responsabile, nominato ai sensi dell'art. 3, entro i termini previsti dalla legislazione vigente. Gli atti di rimborso notificati ai contribuenti devono essere tempestivamente comunicati all'Ente, che, qualora dovuto, provvederà a liquidare il rimborso, entro i termini previsti dalla norma.

Il Gestore, al fine di agevolare il Comune nell'istruzione della pratica di insinuazione al passivo nei casi di fallimento, prepara tutta la documentazione necessaria a tale procedura entro 20 giorni dalla comunicazione da parte del Comune della procedura fallimentare.

ART. 8 – GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Il Gestore garantisce il funzionamento di uno sportello operativo sul territorio comunale per svolgere le seguenti principali funzioni:

- > gestione dei rapporti con i contribuenti;
- > ricezione documentazione necessaria all'aggiornamento della banca dati;

- garantire la divulgazione delle informazioni inerenti gli adempimenti a carico del contribuente;
- fornire chiarimenti inerenti l'applicazione del tributo;

Il Gestore deve mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria.

Il Gestore, inoltre, agisce nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Lo sportello deve mettere a disposizione, per la visione da parte dei contribuenti le tariffe ed i regolamenti inerenti le entrate affidate in gestione.

Il funzionario responsabile comunale del tributo può effettuare controlli ed ispezioni presso lo sportello e comunicare alla società eventuali problematiche che si dovessero riscontrare.

ART. 9 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

Il Comune s'impegna a cooperare con il Gestore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti ed assumere gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole ed efficiente l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- > nel mettere a disposizione del Gestore i dati in proprio possesso necessari per la gestione della tassa sui rifiuti;
- » nel consentire al Gestore l'accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune che possono essere utili ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto;
- » nella collaborazione da parte dei servizi comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Gestore in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
- » nell'invitare il contribuente a presentare la dichiarazione in caso di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare dichiarazione anche in assenza di detto invito:
- > nella promozione del coordinamento fra il Gestore e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti.

A richiesta dell'Ente il Gestore si impegna a consegnare al Comune la banca dati aggiornata ed a trasmettere all'ente l'archivio informatico dei contribuenti, le dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso la propria sede per espressa previsione di legge.

ART. 10 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

Il Gestore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

Le designazioni dei responsabili di cui sopra devono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro dieci giorni dalla loro eventuale sostituzione.

Nella gestione del servizio il Gestore opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il Gestore derivanti dalla presente convenzione vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi, sulla corretta gestione dell'attività.

Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Gestore, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 11 - COSTO DEL SERVIZIO

I costi sostenuti dal Gestore per tutte le attività di cui alla presente convenzione sono indicati nel piano economico finanziario.

ART. 12 - PENALI

Qualora il Comune riscontrasse irregolarità o inadempimenti all'esecuzione del servizio rispetto agli obblighi previsti in Convenzione, procederà alla contestazione dei fatti e dei rilievi specifici a Geovest tramite posta elettronica certifica con indicazione dei termini entro cui ottemperare. Geovest potrà formulare le proprie controdeduzioni motivate entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'inadempienza persista e non vengano accolte o condivise le controdeduzioni di Geovest, il Comune applicherà le seguenti penalità:

- per ritardi nelle tempistiche di esecuzione dei lavori, rispetto a quanto concordato e non dovute a causa di forza maggiore, viene applicata una penale di € 50,00 per ogni giorni di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni e di € 100,00 per i giorni successivi fino ad un massimo del 10% dell'importo del CARC;
- per omissioni nelle comunicazioni dovute, ed indicate nella presente convenzione, viene applicata una penale di € 50,00 per i primi 5 giorni e di € 100,00 per i giorni successivi;
- per applicazione di procedure difformi rispetto a quelle concordate con il Comune viene applicata una penale variabile da € 100,00 ad €. 1.000,00 in base alla gravità della violazione.;

Resta salva la facoltà dell'Ente, oltre l'applicazione di tali penali, di procedere nei confronti della società per gli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune potrà risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- Il Comune per mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti a) e b).

In caso di persistente inattività da parte del Gestore diffidato, il Comune può eseguire direttamente o fare eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiedendo al Gestore il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50%, salvo maggiori danni.

Ciascuna delle parti ha facoltà di pretendere la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza dell'altra parte contraente.

ART. 14 – CONTROVERSIE E RICORSI

Qualora, nel corso della convenzione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. E' competente il Foro di Bologna.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini di cui all'art.29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Gestore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio dell'incarico.

Il Gestore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Il Gestore si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza e si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate con l'obbligo di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Il Gestore consente l'accesso dell'Amministrazione, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 16 - SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato il sub affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le attività di:

- Stampa e spedizione,
- Gestione informatica delle banche dati.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano il subappalto.

Per potersi avvalere del subappalto, il gestore dovrà esprimere la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1 che intende subappaltare.

E' fatto obbligo al Gestore di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto di sub affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la convenzione e quelle ad essa successive o conseguenti per l'esecuzione della presente convenzione, saranno ad esclusivo carico del Gestore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge.

ART. 19 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso con il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa, comunque in esenzione d'imposta e con i benefici fiscali ai sensi dell'art. 13 bis D.L. 6/1991, convertito con modificazioni nella Legge n. 80/1991.

Letto, approvato e :	sottoscritto.
Per il Comune:	•••••
Per Geovest S.r.l.:	

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 53 del 25/07/2017

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267					
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE				
	IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO				
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:				
	Data				

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 25/07/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 31/07/2017